



35/13
M. Acc. 1/13
REP.

IL TRIBUNALE di AGRIGENTO

- Sezione Civile -

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;

OSSERVA

La ricorrente ha fatto ricorso alla tutela cautelare sommaria ante causam ex art. 700 c.p.c. per ottenere, nei confronti di [REDACTED], la cancellazione o, in subordinè, la riduzione della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della domanda giudiziale, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui è stata denunciata dalla [REDACTED] la violazione della normativa sulle distanze legali tra le costruzioni.

Il ricorso non può essere esaminato nel merito

La [REDACTED] infatti, postula l'anticipazione - per il tramite della tutela d'urgenza - di una pronunzia costitutiva, ossia di una statuizione che sancisca la cancellazione ovvero la riduzione della trascrizione della domanda giudiziale.

Va, allora, ricordato che del tutto inammissibile è il ricorso al procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere una pronunzia che, nelle more del giudizio di merito, possa ordinare alla resistente di effettuare i chiesti provvedimenti, cioè di emettere una pronunzia costitutiva del diritto invocato.

Corrisponde, invero, ad opinione comunemente ricevuta nella prevalente giurisprudenza di merito, confortata da autorevole dottrina - alla quale aderisce questo Tribunale - quella per cui la tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. è incompatibile con la tutela dei diritti che presuppongono una pronunzia costitutiva: la "tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronunzia richiesta in sede giudiziale, posto che il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronunzia di merito, ragion per cui le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto

giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando" (cfr. Tribunale Bari sez. lav., 09 giugno 2008; Tribunale Salerno sez. II, 01 dicembre 2004; Pret. Matera, 27 maggio 1992, in Foro it., 1992, I, 3423; Pret. Melito Porto Salvo, 18 gennaio 1989, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 692 e, da ultimo, Trib. Torino 12 luglio 2003, in Giur. it., 2004, I, 2, 538).

Ma non è solo la natura costitutiva della statuizione di merito che la ricorrente vorrebbe anticipata a costituire ostacolo all'ammissibilità del rimedio invocato.

E', infatti, la lettera della legge che espressamente dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si esegue "quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato" (art. 2668 c.c.).

Il precedente citato dalla ricorrente sposa proprio l'interpretazione testè enunciata (Sez. 2, Sentenza n. 12797 del 27/12/1993) ed è supportato da ulteriori e più chiare pronunzie (Sez. 2, Sentenza n. 251 del 16/01/1986).

Essendo il presente procedimento destinato a concludersi con ordinanza, il ricorso alla spiegata tutela si profila, anche sotto questo profilo, del tutto inammissibile.

Ciò posto, non è comunque ozioso rilevare che anche nel merito il ricorso è del tutto infondato.

Anzitutto privo di pregio è l'assunto attoreo secondo cui, essendosi il procedimento - incardinato con la domanda giudiziale la cui trascrizione è contestata in questa sede - destinato a concludersi con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. esso non rientrerebbe nell'elenco degli atti soggetti a trascrizione ex art. 2657 c.c..

E' sufficiente, infatti, fare rinvio al dato testuale dell'art. 702 ter comma sei c.p.c. - norma di carattere speciale - secondo il quale "l'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e per la trascrizione".

In secondo luogo, poi, l'insussistenza del fumus boni iuris si ricava dalla circostanza che la contestata trascrizione si fonda non su una mera richiesta della resistente, bensì sull'ordinanza ex art. 2674 bis c.c. con cui questo Tribunale ha ordinato al Conservatore di eseguire la trascrizione che si contesta in questa sede.

Ed è quindi appena il caso di osservare che quel provvedimento non è stato impugnato dalla resistente che, pur citata, non si è nemmeno costituita per resistervi.

La domanda va dunque rigettata con statuizione secondo soccombenza delle spese di lite.

P.Q.M.


IL GIUDICE

Denega la tutela d'urgenza;
condanna la ricorrente alla rifusione dei compensi della procedura sostenuti ex
adverso, che liquida in onnicomprensivi euro 1700,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Agrigento, 9 aprile 2013



Il giudice
Alfonso Pignato


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
AGRIGENTO, 10/04/2013

IL CANCELLIERE
Maria Cristina MARRELLA


IL CASO.it